



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 105/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECAPRI S.P.A.  
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE  
“TELECAPRI”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL’ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *Testo unico della radiotelevisione*, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS*”;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, ad esito dell'attività di monitoraggio effettuata nell'ambito delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. 89/19/F/Fasc315/14/300Prot. del 9 settembre 2014, pervenuta all'Autorità in data 10 settembre 2014 (prot. n. 0046784), ha inviato la relazione contenente, tra l'altro, le risultanze delle verifiche effettuate sui programmi mandati in onda in data 5, 19 e 20 luglio 2014 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Telecapri*” fornito dalla società Telecapri S.p.A., con sede legale in Capri (NA), via Li Campi n. 19, segnalando la trasmissione di film recanti scene a carattere pornografico.

Con atto n. cont./54/14/DISM/N°PROC2616/FB del 22 dicembre 2014, notificato alla società Telecapri S.p.A. in data 19 gennaio 2015, la Direzione servizi media ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla predetta società la presunta violazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione di scene pornografiche tratte dal film “*Sogni Erotici*” trasmesso nel corso del programma “*Cattivi pensieri*” andato in onda in data 5 luglio 2014, nonché la trasmissione di scene pornografiche tratte dai film “*Le liceali*”, “*Il delirio dell'anima*” e “*Adulterio al cinema*”, trasmessi nel corso del programma “*Cattivi pensieri*” andato in onda in data 19 luglio 2014 e la trasmissione di scene pornografiche tratte dal film “*Napoli*” trasmesso nel corso del programma “*Cattivi pensieri*” andato in onda in data 20 luglio 2014, ed ancora per la trasmissione di scene pornografiche tratte dai film vietati ai minori di anni diciotto “*La puritana*” e

“*Un grande amore*”, mandati in onda rispettivamente in data 5 e 19 luglio 2014 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Telecapri*”.

## **2. Deduzioni della società**

La società Telecapri S.p.A., con nota prot. n. 25/15 del 31 gennaio 2015, ha chiesto accesso agli atti del procedimento e audizione presso l’Autorità, riservandosi di far pervenire successivamente memorie e controdeduzioni.

A seguito dell’accesso agli atti – svoltosi, per esigenze manifestate da Telecapri S.p.A., in data 16 febbraio anzichè in data 17 febbraio 2015 come da convocazione dell’Autorità, inviata con nota prot. n. 19618 del 5 febbraio 2015 – la Società, con nota prot. n. 44/15 del 20 febbraio 2015, rappresentava di aver omesso, in sede di accesso, il ritiro di copia dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione e, ritenendo questi ultimi elemento essenziale ed irrinunciabile per la difesa, richiedeva un nuovo accesso con estrazione di copia delle registrazioni agli atti.

Con nota prot. 24616 del 23 febbraio 2015 l’Autorità, al fine di evitare ogni limitazione al diritto di difesa della parte, accoglieva l’istanza precisando, peraltro, che in data 16 febbraio 2015 le registrazioni richieste erano state già rese disponibili all’accedente, che in tale occasione non aveva manifestato interesse alla loro visione od estrazione di copia ed accordava, eccezionalmente, alla Società, la proroga del termine per la presentazione delle memorie giustificative.

In data 25 febbraio 2015 veniva consegnata alla parte copia dei supporti magnetici agli atti risultati, peraltro, forniti in parte dalla stessa società Telecapri S.p.A. al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni nel corso dell’istruttoria.

Con la citata nota prot. n. 25/15 del 31 gennaio 2015 ed in sede di audizione - tenutasi in data 11 marzo 2015, sospesa per improrogabili esigenze di natura personale del rappresentante dell’emittente intervenuto, e proseguita in data 12 marzo 2015 - la società Telecapri S.p.A. ha formulato espressa rinuncia alla presentazione di note giustificative ed ha chiesto l’archiviazione del procedimento ed in via subordinata l’irrogazione della sanzione nel minimo edittale, rappresentando quanto segue:

- i film con i titoli indicati nell’atto di accertamento e contestazione non sono stati trasmessi da *Telecapri*;
- i film pornografici non fanno assolutamente parte della programmazione di *Telecapri*, né vengono trasmesse scene specifiche del genere contestato;
- le immagini andate in onda, da qualificarsi come blandamente erotiche, non possono in alcun modo essere classificate come pornografiche in quanto in esse non viene mai rappresentato esplicitamente il rapporto sessuale né gli organi genitali femminili o maschili in erezione;
- giurisprudenza penale consolidata e plurime sentenze della Corte di Cassazione penale – come confermato dalle cinque sentenze depositate agli atti – anche in occasione di procedimenti che hanno interessato televisioni private locali e nazionali, hanno individuato e chiarito i termini entro i quali possa configurarsi l’ipotesi di pornografia, affermando che non costituisce la fattispecie del reato di pornografia la sola rappresentazione di corpi nudi maschili o femminili e lo

scambio di baci, carezze e simili, motivando in tal modo la conseguente assoluzione per gli imputati;

- la posizione dell'AGCOM sembra correttamente interpretare i profili di lesività per lo sviluppo fisico e psichico dei minori della rappresentazione di violenza gratuita, che certamente non è presente nei film oggetto di contestazione;

- molti servizi di media audiovisivi in ambito locale, nazionale, ad accesso condizionato, a pagamento e comunque diffusi con vari mezzi e sulle varie piattaforme (si pensi ad es. allo *streaming*, ad internet, alla possibilità di *download* dal *web*) trasmettono senza alcuna particolare cautela immagini ripetute, compiaciute e reiterate di violenza più o meno estrema, accompagnate, queste sì, da scene di sesso di sicura connotazione pornografica;

- taluni canali trasmessi sulla piattaforma SKY trasmettono programmi non a richiesta recanti immagini pornografiche o di inaudita violenza con sicure conseguenze pregiudizievoli per lo sviluppo fisico e psichico dei minori;

- ai fini della lesività allo sviluppo dei minori vanno considerati altrettanto gravi, se non maggiori, gli effetti del linguaggio, dei dialoghi delle affermazioni e delle situazioni che vengono rappresentate e che richiamano, pur se non esplicitamente rappresentandole, situazioni di violenza e pornografia; si pensi ad esempio al film "*The Wolf of Wall Street*", recentemente mandato in onda in tutte le fasce orarie, comprese quelle specificamente protette, recante immagini di violenza e di sesso con rappresentazioni, per quanto fugaci, di scene di orge e di rapporti sessuali di gruppo, la cui visione ha certamente un forte impatto sul pubblico dei minori, veicolando un messaggio distorto della sessualità; nello stesso film, sempre in relazione alla tutela dei minori, ancora più grave appare il messaggio sull'uso delle droghe, ed in particolare della cocaina, che viene esaltato per il raggiungimento del successo nell'attività professionale e nella vita;

- le trasmissioni oggetto di contestazione sono precedute da specifica e chiara segnalazione riguardante la loro destinazione ad un pubblico adulto;

- dopo il passaggio al digitale l'emittente si è dotata di un sistema di parental control comunque utile al rispetto della normativa in vigore a tutela dei minori;

- la società Telecapri S.p.A, nel segnalare di aver già sospeso cautelativamente la programmazione dei film oggetto di contestazione e di altri programmi del medesimo genere, con nota che deposita agli atti (prot. n. 27998 del 13 marzo 2015) si impegna a non mandare in video programmazione e/o trasmissioni che siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;

- a seguito del passaggio al digitale, che ha determinato una diminuzione degli ascolti e, come può verificarsi sui bilanci presentati, un crollo nel fatturato pubblicitario, l'emittente subisce una grave condizione di disagio economico;

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

- ai fini della valutazione circa la potenziale nocività dei programmi allo sviluppo dei minori in relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non rileva il titolo dei film mandati in onda, bensì

il contenuto delle scene in essi rappresentate, che nell'atto di contestazione cont./54/14/DISM/N°PROC2616/FB del 22 dicembre 2014 notificato alla società Telecapri S.p.A. viene specificamente individuato ed analizzato, seppure in via esemplificativa, con puntuali riferimenti alle date ed orari di trasmissione;

- ferma restando l'assenza, nei programmi mandati in onda da *Telecapri*, di rappresentazioni di violenza, non può in alcun modo essere posta in discussione la natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione, trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente la esibizione di corpi maschili o femminili parzialmente o totalmente nudi e lo scambio di baci o carezze, bensì recano la rappresentazione del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione (anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso), nonché l'esibizione di nudità con visione diretta e ravvicinata di organi genitali femminili e maschili (seppure non rappresentati in erezione) esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e chiaramente finalizzata alla stimolazione dell'istinto sessuale del telespettatore; ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle stesse ai sensi delle indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*" nonché sulla base dei criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, delineati nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013;

- la presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia di reato di pornografia, non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, rende evidente come il legislatore, considerando la natura e le caratteristiche del mezzo radiotelevisivo ed i possibili effetti dei suoi "messaggi" sui telespettatori, abbia inteso tutelare il pubblico dei minori ponendo il divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi che presentano scene pornografiche tenendo conto, al contempo, delle esigenze degli utenti interessati ai prodotti specificamente destinati agli adulti da ritenersi gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e così prevedendo, in via derogatoria, la possibilità che questi ultimi vengano mandati in onda – con l'adozione di un sistema tecnico di protezione specifico e di adeguata segnaletica idonei ad escluderne la visione al pubblico minorenne – unicamente da un fornitore di servizi di media a richiesta, quale non risulta essere Telecapri S.p.A. nell'esercizio dell'attività di diffusione di *Telecapri*;

- sebbene Telecapri S.p.A. abbia dichiarato di essersi dotata di un sistema di parental control utile al rispetto della normativa in vigore a tutela dei minori e la trasmissione di parte dei programmi oggetto di contestazione sia preceduta da segnalazione atta ad evidenziarne la destinazione ad un pubblico adulto, dall'esame del registro dei programmi fornito dalla stessa Società risulta che le trasmissioni contestate costituiscono parte del palinsesto giornaliero di *Telecapri* e non sono

state rese disponibili a scelta dell'utente e su richiesta di quest'ultimo sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore (servizio a richiesta o non lineare), condizione imprescindibile cui il legislatore assoggetta la messa in onda di programmi radiotelevisivi che presentano scene pornografiche;

- la circostanza rilevata dall'emittente secondo cui taluni servizi di media audiovisivi in ambito locale, nazionale, ad accesso condizionato, a pagamento e comunque diffusi con vari mezzi e sulle varie piattaforme manderebbero in onda, senza alcuna particolare cautela, immagini ripetute, compiaciute e reiterate di violenza accompagnate da scene di sesso di sicura connotazione pornografica e taluni canali satellitari trasmetterebbero programmi non a richiesta recanti immagini pornografiche o di inaudita violenza con sicure conseguenze pregiudizievoli per lo sviluppo fisico e psichico dei minori, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva dei programmi oggetto di contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del doppio minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata entità in relazione al bene giuridico tutelato (tutela dei minori), va rilevata una attenuazione della capacità offensiva dei programmi mandati in onda, che in relazione all'orario di messa in onda (fascia notturna), alla segnalazione adottata nella trasmissione di taluni dei programmi oggetto di contestazione ("*Cattivi pensieri*") ed al limitato bacino di utenza di "*Telecapri*" nel panorama dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, non possono aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile e pertanto il comportamento posto in essere dalla società è qualificabile come di media entità.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Pur considerando che la società Telecapri S.p.A., ha dichiarato di aver sospeso cautelativamente la programmazione dei film oggetto di contestazione e di altri programmi del medesimo genere, impegnandosi a non mandare in onda programmazione e/o trasmissioni che siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, va valutato

che la stessa ha replicato, sebbene a distanza di tempo, il medesimo comportamento illegittimo essendo risultata già destinataria di molteplici provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità (cfr. delibera AGCOM n. 22/10/CSP, del 10 febbraio 2010; delibera presidenziale AGCOM n. 16/10/PRES del 7 aprile 2010; delibera AGCOM n. 138/10/CSP dell'8 luglio 2010; delibera AGCOM n. 31/11/CSP del 3 febbraio 2011) per la trasmissione sull'emittente "Telecapri" di programmi recanti scene pornografiche, rimanendo talvolta assoggettata a procedure di riscossione coattiva per mancata ottemperanza alle ordinanze dell'Autorità.

### **C. Personalità dell'agente**

Non si può non considerare che Telecapri S.p.A. ha esercitato i propri diritti di partecipazione al procedimento recando manifesto intralcio al regolare e ordinato svolgimento dell'attività istruttoria, accedendo per due volte agli atti, chiedendo l'estrazione di copia dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione già in possesso della stessa società, sospendendo l'audizione per esigenze di natura personale del rappresentante per riprenderla il giorno successivo, ed infine chiedendo più volte la proroga del termine per la presentazione delle memorie giustificative cui successivamente ha fatto espressa rinuncia.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Contrariamente a quanto affermato nel corso dell'istruttoria, dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità, non emerge che la società Telecapri S.p.A. abbia subito un crollo nel fatturato pubblicitario, che nel 2013 registra un incremento rispetto all'anno precedente (da euro 622.135,00 a euro 789.278,24), né l'emittente sembra subire una grave condizione di disagio economico, in considerazione del fatturato realizzato nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 1.597.656,27 che risulta pertanto tale da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata.

RILEVATO che, in relazione ai 5 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione di programmi recanti scene pornografiche gravemente nocive per i minori in data 5 luglio 2014 a partire dalle ore 01:22 (programma "Cattivi pensieri"), in data 5 luglio 2014 a partire dalle ore 22:35 (film "La Puritana"), in data 19 luglio 2014 a partire dalle ore 01:08 (programma "Cattivi pensieri"), in data 19 luglio 2014 a partire dalle ore 22:37 (film "Un grande amore") ed in data 20 luglio 2014 a partire dalle ore 00:06 (programma "Cattivi pensieri") non resi disponibili a scelta dell'utente ed a richiesta di quest'ultimo, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ossia a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società Telecapri S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Telecapri” con sede in Capri (NA), via Li Campi n. 19, di pagare la sanzione amministrativa di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.105/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.105/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

**IL PRESIDENTE**

Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Francesco Sclafani**